

I FONDAMENTI DEL VOLONTARIATO

di Giovanni Nervo

Sul piano civile il volontariato trova il suo fondamento nella seconda parte dell'articolo 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Il volontariato è una delle espressioni di solidarietà, non è l'unica, né la più importante, anche se forse è la più apprezzata.

L'articolo 4 della Costituzione, ad esempio, afferma che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

Compiere bene il proprio dovere per far funzionare bene le istituzioni è il primo modo concreto per adempiere all'inderogabile dovere di solidarietà. Nell'ambito di questo inderogabile dovere c'è uno spazio di volontariato nella libera scelta dell'attività e della professione.

Un'altra espressione di solidarietà sociale è indicata dall'art. 53 della Costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva".

Quando lo Stato richiede ai cittadini di pagare le tasse e persegue gli evasori, non "mette indebitamente le mani nelle tasche dei cittadini", ma richiede l'adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà. Questi sono due esempi, ma tutta la Costituzione è basata su una doverosa solidarietà sociale.

Il volontariato è una nobile espressione di solidarietà sociale e ha due elementi costitutivi: la spontaneità e la gratuità. Nell'ambito delle solidarietà dovute si inserisce

come iniziativa libera e spontanea. Il termine stesso “volontariato” la qualifica.

La gratuità porta il contenuto e il valore del dono: è esplicitamente richiesta dalla legge 266/1991 sul volontariato, che all’articolo 2 dice: “Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

All’articolo 3 dice: “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”. Non sono consentiti perciò rimborsi a *forfait* che possono nascondere lavoro nero.

Il volontariato può svolgersi in ambiti diversi: nei servizi alla persona, nella tutela dell’ambiente, nella tutela dei beni culturali, nella protezione civile, nel servizio internazionale. Sembra di poter dire che la legge 266/91 si riferisce ai servizi alla persona e non è propriamente una legge quadro sul volontariato, ma una legge che regola i rapporti del volontariato associato con le pubbliche istituzioni.

Per alcuni ambiti, ad esempio la protezione civile, il volontariato è compreso nelle leggi che regolano gli ambiti specifici.

Il volontariato è portatore dei valori del rispetto della persona, del servizio per il bene comune, dell’amore del prossimo, della giustizia sociale. L’apporto più importante che il volontariato può dare alla società non è tanto organizzare nuovi servizi gratuiti, magari per riempire i vuoti lasciati dall’istituzione pubblica, ma portare dentro al lavoro normale, pagato, i valori del servizio, della centralità della persona, della giustizia sociale che il volontario vive nella sua esperienza di volontariato.

Il volontariato deve saper riconoscere anche i suoi limiti: non può garantire i diritti dei cittadini ai servizi. Proprio perché volontariato, c’è se c’è, dove c’è, se può, se vuole.

Il compito di garantire i servizi ai cittadini è della pubblica istituzione. Il volontariato può esercitare un ruolo di anticipazione di servizi per bisogni emergenti, un ruolo di integrazione dei servizi esistenti, un ruolo di stimolo delle istituzioni e delle politiche sociali.

Questo ruolo di *advocacy* si rende sempre più evidente e necessario.

Pur essendo doverosamente gratuite le prestazioni del volontariato, le associazioni hanno comunque delle spese organizzative. Possono coprire queste spese con le quote delle associazioni o con contributi di enti pubblici o privati.

L'articolo 5 della legge 266/91 prevede anche che "le organizzazioni di volontariato traggano le risorse" anche da "entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali".

La legge non precisa quali possano essere le attività marginali e produttive. Su questo punto c'è discussione fra le associazioni.

Ci sono poi grandi organismi sociali che vengono comunemente chiamati associazioni di volontariato, ma sono strutture molto composite. Sono soprattutto le Pubbliche Assistenze e le Misericordie. Questi organismi hanno una fascia di soci molto ampia, i quali non danno prestazioni personali, ma un contributo economico per sostenere l'organizzazione. Sotto questo aspetto possono chiamarsi più associazioni di promozione sociale che associazioni di volontariato. C'è poi una fascia più ristretta, ma consistente, di soci che prestano servizi personali, per esempio nelle ambulanze. Con riferimento a questa fascia si può parlare correttamente di volontariato. C'è infine una fascia più ristretta, ma sufficientemente ampia di personale qualificato, remunerato a tempo pieno, che assicura la professionalità e la continuità dei servizi. Questo non è volontariato, ma supporto al servizio di volontariato.

Le Pubbliche Assistenze e le Misericordie si qualificano come organismi di volontariato, ma forse assomigliano di più a imprese sociali che mantengono e coltivano lo spirito del volontariato e utilizzano l'apporto di volontariato.